**Parlamento europeo**
2024-2029

**TESTI APPROVATI**

# P10_TA(2026)0387

## Tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale successivo al 2027 mediante la revisione dell'architettura antifrode

**Risoluzione del Parlamento europeo del 24 novembre 2026 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione nel quadro finanziario pluriennale successivo al 2027 attraverso la revisione dell'architettura antifrode (2026/2006(INI))**

*Il Parlamento europeo*,

– visti l'articolo 86, l'articolo 310, paragrafo 6, e l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

– vista la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale[1] (direttiva PIF),

– visti il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")[2] (regolamento EPPO), la revisione in corso di tale regolamento e la sua valutazione presentata dalla Commissione,

– visti il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio[3], quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l'efficacia delle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode[4] (regolamento OLAF), e la relazione di valutazione presentata dalla Commissione,

– visti il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio

---

1 GU L 198, 28.7.2017, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj.
2 GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj.
3 GU L 248, 18.9.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj.
4 GU L 437 del 28.12.2020, pag. 49, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2223/oj.

2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI[5], nonché la revisione in corso del medesimo,

– visti il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio[6], nonché la revisione in corso del medesimo,

– visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[7],

– vista la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione[8] (direttiva sugli informatori),

– vista la direttiva (UE) 2024/1260 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, riguardante il recupero e la confisca dei beni[9],

– visto il regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010[10] (regolamento AMLA),

– visto il regolamento (UE) 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativo alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo[11],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione[12],

– vista la sua risoluzione del 6 maggio 2025 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea – lotta contro la frode – relazione annuale 2023[13],

– vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2025 sull'attuazione del regime di condizionalità dello Stato di diritto[14],

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2026 sulla proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034[15],

---

5 GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj.
6 GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1727/oj.
7 GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj.
8 GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj.
9 GU L, 2024/1260, 2.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1260/oj.
10 GU L, 2024/1620, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1620/oj.
11 GU L, 2024/1624, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1624/oj.
12 GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj.
13 GU C, C/2026/573, 24.2.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/573/oj.
14 GU C, C/2026/2159, 6.5.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2159/oj.
15 Testi approvati, P10_TA(2026)0111.

– vista la sua risoluzione del 28 aprile 2026 sul controllo, la trasparenza e la tracciabilità degli strumenti basati sulla performance[16],

– vista la comunicazione della Commissione, del 26 maggio 2011, dal titolo "La tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea attraverso il diritto penale e le indagini amministrative – Una politica integrata per salvaguardare il denaro dei contribuenti" (COM(2011)293),

– visto il Libro bianco sulla revisione dell'architettura antifrode (COM(2025)0546),

– vista la relazione speciale 03/2024 della Corte dei conti europea, del 22 febbraio 2024, dal titolo "Lo Stato di diritto nell'UE – È migliorato il quadro per la tutela degli interessi finanziari dell'UE, ma permangono rischi",

– vista la relazione speciale 08/2025 della Corte dei Conti europea, del 24 marzo 2025, dal titolo "Frodi sulle importazioni relative all'imposta sul valore aggiunto – Gli interessi finanziari dell'UE non sono sufficientemente protetti nell'ambito dei regimi doganali semplificati all'importazione",

– vista la relazione speciale 26/2025 della Corte dei conti europea, del 15 dicembre 2025, dal titolo "Organismi dell'UE che lottano contro le frodi – Mandati chiari, ma lo scambio di informazioni e la supervisione da parte della Commissione rimangono insufficienti",

– vista la relazione speciale 18/2026 della Corte dei conti europea, del 22 giugno 2026, dal titolo "La strategia antifrode della Commissione – Esaustiva, ma manca di ambizione",

– visti l'accordo di lavoro tra l'OLAF e l'EPPO del 5 luglio 2021 e il parere n. 2/2021 del comitato di vigilanza dell'OLAF al riguardo, pubblicato il 31 maggio 2021,

– viste le relazioni annuali del 2026 dell'EPPO e dell'OLAF,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il controllo dei bilanci (A10-0288/2026),

A. considerando che un'efficace protezione del bilancio dell'Unione dalla frode è un obbligo ai sensi dell'articolo 310, paragrafo 6, e dell'articolo 325, TFUE, comprendente la prevenzione, l'individuazione, l'indagine, l'azione penale e il recupero, sia sul versante delle spese che su quello delle entrate;

B. considerando che il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034 introdurrà nuovi modelli di attuazione, facendo maggiore ricorso al finanziamento basato sui risultati, sostenuto da indicatori di performance pertinenti, collegando sempre più i finanziamenti dell'Unione al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi piuttosto che ai costi sostenuti; che l'evoluzione dell'architettura antifrode dovrebbe pertanto tenere conto di tali cambiamenti e garantire che i meccanismi di prevenzione, individuazione, indagine e recupero nel contesto delle frodi rimangano efficaci nell'ambito di modelli di spesa basati sui risultati;

---

16 Testi approvati, P10_TA(2026)0122.

C. considerando che tale cambiamento richiede l'adattamento dei metodi di controllo e di audit e crea nuove sfide per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, il che diventa una condizione di sana gestione finanziaria da integrare fin dall'inizio nei regolamenti settoriali; che la revisione dei regolamenti EPPO e OLAF e della direttiva PIF che definiscono i reati dell'architettura antifrode, tra cui la frode, la corruzione, l'appropriazione indebita e il riciclaggio di denaro dei proventi derivanti dalla violazione della tutela degli interessi finanziari dell'UE, deve pertanto essere svolta in modo coerente, in conformità alla revisione dell'architettura antifrode, ed essere attuata al momento dell'entrata in vigore del nuovo quadro;

D. considerando che il principio della sana gestione finanziaria, quale sancito dal regolamento finanziario, rende indispensabili una vigilanza di bilancio rigorosa e continua, un controllo e un audit efficaci e la piena tracciabilità della spesa dell'Unione; che, a sua volta, la vigilanza, il controllo e la tracciabilità dovrebbero fornire la trasparenza e l'accessibilità dei dati necessarie a consentire all'architettura antifrode dell'UE di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione durante l'intero ciclo antifrode, dalla prevenzione e individuazione all'indagine e all'azione penale, fino al recupero e alle misure correttive;

E. considerando che i beni recuperati o confiscati nei casi di frode a danno del bilancio dell'Unione restano attualmente negli Stati membri interessati, anche qualora i reati sottostanti abbiano causato danni al bilancio dell'Unione; che è opportuno prendere in considerazione la possibilità di restituire, in tutto o in parte, tali beni al bilancio dell'Unione;

F. considerando che il Libro bianco della Commissione sul riesame dell'architettura antifrode individua i seguenti settori di riforma: rafforzamento della prevenzione, miglioramento dell'individuazione, rafforzamento delle capacità di indagine e di azione penale, recupero più efficiente e miglioramento della governance; che nella presente risoluzione il Parlamento approva e definisce le sue priorità per le proposte legislative e gli strumenti che seguiranno;

G. considerando che le carenze nello Stato di diritto possono rappresentare una minaccia diretta per il bilancio dell'Unione compromettendo il controllo finanziario e l'indipendenza della magistratura, la prevenzione e il sanzionamento delle frodi, il recupero dei fondi dell'Unione e l'efficace cooperazione tra le componenti dell'architettura antifrode, necessaria per un'efficace esecuzione del bilancio; che una solida architettura antifrode, sostenuta da autorità giudiziarie e investigative indipendenti nazionali e dell'UE, è essenziale per attenuare tali rischi sistemici, garantire il recupero dei fondi dell'Unione e salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione;

H. considerando che gli informatori protetti, la società civile organizzata e la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media, anche dei giornalisti investigativi, possono contribuire alla trasparenza, all'apertura pubblica, alla prevenzione della corruzione e al controllo pubblico nel più ampio contesto della salvaguardia degli interessi finanziari dell'Unione; che il controllo pubblico rimane distinto dai meccanismi di vigilanza ufficiali istituiti di cui alla presente risoluzione, ma può essere integrativo agli stessi;

I. considerando che deve essere affrontata con urgenza la frammentazione operativa individuata nella relazione speciale 26/2025 della Corte dei conti europea, che funge da parametro di riferimento fondamentale per la revisione dell'architettura antifrode; che la creazione di un archivio unico, destinato a svolgere una funzione centralizzata che

consenta una cooperazione e un coordinamento tempestivi nella gestione dei contributi investigativi, è compatibile con l'istituzione di un registro di acquisizione comune, che razionalizzerebbe le procedure, ottimizzerebbe l'uso delle risorse e migliorerebbe la coerenza e la trasparenza; che ciò faciliterebbe percorsi d'azione paralleli e, in ultima analisi, rafforzerebbe la protezione del bilancio;

J. considerando che nella risoluzione del 6 maggio 2025 sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea il Parlamento chiedeva una governance dell'architettura antifrode misurabile e orientata ai risultati, una digitalizzazione accelerata, una struttura di governance centralizzata, una migliore segnalazione e una maggiore attenzione al recupero e alle misure correttive; che la risoluzione inserisce tali richieste nel contesto della prossima revisione del regolamento o della direttiva istitutivi di ciascuna componente dell'architettura antifrode;

***I. Ambito di applicazione e obiettivi dell'architettura antifrode***

1. afferma che l'architettura antifrode è intesa a proteggere l'integrità del bilancio dell'Unione durante l'intero ciclo antifrode – relativamente a prevenzione, individuazione, indagine, azione penale e recupero – sia sul versante delle spese che su quello delle entrate;

2. sottolinea che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, quale definita dalla direttiva PIF, dovrebbe rimanere la finalità precipua dell'architettura antifrode; chiarisce che, laddove le componenti dell'architettura antifrode quali Europol, Eurojust e AMLA dispongano di mandati più ampi in virtù dei rispettivi atti costitutivi, la loro partecipazione e il loro ruolo nell'architettura antifrode e tutti gli obblighi connessi si applicano esclusivamente alle funzioni che esercitano nell'ambito della tutela degli interessi finanziari dell'UE; sottolinea che l'EPPO contribuisce alla lotta alla criminalità organizzata laddove le organizzazioni criminali siano coinvolte in reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione ("reati PIF") e che il quadro giuridico esistente non comporta alcun limite alla cooperazione a tale riguardo; ritiene che dovrebbe essere valutata qualsiasi eventuale estensione del suo mandato, tenendo conto della possibilità che così si indeboliscano la capacità dell'EPPO di concentrarsi sulla tutela degli interessi finanziari dell'Unione e le sue competenze specifiche in materia e si creino sovrapposizioni con le autorità e gli organismi nazionali e dell'Unione esistenti; afferma che qualsiasi estensione dei mandati dell'EPPO o dell'OLAF alla criminalità organizzata richiede generalmente una decisione unanime del Consiglio europeo, previa approvazione del Parlamento, o un atto legislativo distinto; respinge qualsiasi tentativo di ottenere una tale estensione mediante pratiche amministrative o una riprogettazione organizzativa;

3. esorta la Commissione a dare seguito alle raccomandazioni formulate dalla Corte dei conti europea nella relazione speciale 26/2025, se del caso in cooperazione con le componenti dell'architettura antifrode e gli Stati membri, e ad affrontare il deficit di governance individuato dalla Corte dei conti europea e ripetutamente sottolineato dal Parlamento: assenza di responsabilità a livello di sistema, mancanza di risultati misurabili e assenza di una visione d'insieme delle strategie e delle priorità delle singole componenti; sottolinea che il recupero è uno degli indicatori più importanti dell'efficacia dell'architettura antifrode; ritiene che l'architettura antifrode dovrebbe apportare un maggiore valore aggiunto collettivo grazie a un maggiore coordinamento e una maggiore complementarità tra le sue componenti;

*II. Principi fondamentali dell'architettura antifrode*

4. sostiene che nessuna componente dell'architettura antifrode può ricevere istruzioni da alcuna autorità politica in merito all'apertura, allo svolgimento o alla chiusura di una singola indagine e che tutte le componenti dell'architettura antifrode devono rispettare pienamente i principi dello Stato di diritto; sottolinea che le componenti dell'architettura antifrode sono indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni investigative ed evidenzia che il principio istitutivo dell'indipendenza è essenziale e deve essere salvaguardato per tutte le componenti dell'architettura antifrode;

5. ritiene che l'esercizio efficace dei mandati delle componenti dell'architettura antifrode richieda lo scambio di informazioni tra le componenti che sono competenti ad agire, fatte salve garanzie adeguate, tra cui l'indipendenza operativa e investigativa e la protezione della riservatezza delle indagini, ma evitando eventuali abusi volti a impedire la condivisione delle informazioni; ritiene che per la stessa finalità siano altresì importanti condizioni istituzionali e amministrative adeguate, tra cui risorse e personale sufficienti, garantiti attraverso i quadri di governance e di bilancio applicabili e adeguati alla natura e al quadro giuridico che disciplina ciascuna componente dell'architettura antifrode;

6. chiarisce che le funzioni non investigative, tra cui il monitoraggio del recupero, il coordinamento delle politiche e la comunicazione interistituzionale, dovrebbero essere distinte dalle funzioni investigative; invita la Commissione a rendere esplicita la distinzione funzionale tra compiti investigativi e non investigativi dell'OLAF nel regolamento OLAF riveduto al fine di salvaguardare l'indipendenza operativa dell'OLAF nella conduzione delle sue indagini;

7. ritiene che il coordinamento tra le componenti dell'architettura antifrode sia essenziale per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e debba essere garantito e migliorato; sottolinea che l'indipendenza operativa non impedisce alle componenti di: i) scambiare informazioni pertinenti in modo tempestivo con altre componenti, conformemente al quadro giuridico applicabile e senza compromettere i procedimenti penali in corso; ii) garantire un deferimento e una cooperazione adeguati tra le autorità competenti, compresa, se del caso, la notifica simultanea dell'OLAF e dell'EPPO nell'ambito di un meccanismo coordinato di acquisizione; iii) facilitare il coordinamento tra le indagini amministrative e penali; e iv) contribuire con dati strutturati alla relazione annuale consolidata sull'architettura antifrode (RAAC); chiede alla Commissione di proporre meccanismi esecutivi per mettere in atto tale coordinamento;

8. sottolinea che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il dovere di leale cooperazione disciplina le relazioni tra le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, che devono collaborare agevolmente, assistendosi reciprocamente nell'adempimento dei rispettivi mandati; invita la Commissione, nel contesto della revisione dell'architettura antifrode, a stabilire compiti, procedure e tempistiche chiari per tale cooperazione, compresi meccanismi adeguati per risolvere rifiuti o ritardi ingiustificati;

9. sottolinea che l'indipendenza non comporta opacità; chiede procedure trasparenti e tracciabili e adeguati meccanismi di controllo interno ed esterno, compreso un efficace controllo democratico; chiede che le componenti dell'architettura antifrode riferiscano in modo aggregato all'autorità di bilancio nell'ambito dei rispettivi mandati e delle

rispettive responsabilità in merito ai volumi dei casi, ai loro esiti, ai risultati dei recuperi e ai tassi di follow-up, nel rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati e senza identificare singoli casi o divulgare contenuti investigativi; ritiene che un adeguato livello di trasparenza e sorveglianza sia essenziale per garantire una efficace responsabilità e prevenire gli abusi;

10. riconosce l'importanza della riservatezza e di non pregiudicare le indagini in corso quali garanzie per l'efficacia del coordinamento, della condivisione delle informazioni e della responsabilità nell'ambito dell'architettura antifrode; sottolinea che la tempistica e la portata della condivisione delle informazioni e di altre azioni dovrebbero essere gestite con attenzione conformemente al quadro giuridico applicabile e alle garanzie procedurali e, ove strettamente necessario, rinviate per il tempo necessario a proteggere le indagini in corso; sottolinea tuttavia che l'applicazione di tale principio non dovrebbe impedire ingiustificatamente alle autorità competenti di adottare misure adeguate per proteggere il bilancio dell'Unione;

11. invita la Commissione, in sede di revisione degli strumenti legislativi che disciplinano le componenti dell'architettura antifrode, a valutare la necessità di meccanismi procedurali adeguati per invocare e gestire i rinvii, comprese, se del caso, norme chiare sulle tempistiche, sulla portata e sui metodi di condivisione delle informazioni, garantendo nel contempo un coordinamento efficace ed evitando inutili duplicazioni delle attività investigative, e a prendere in considerazione garanzie adeguate per far sì che l'applicazione del non pregiudizio e della riservatezza sia proporzionata e non impedisca senza motivo lo scambio tempestivo di informazioni o un'adeguata notifica simultanea, ove giuridicamente possibile e fatti salvi i procedimenti penali in corso;

12. ribadisce che il principio di proporzionalità contribuisce alla governance dell'intera architettura antifrode e sottolinea che l'assegnazione delle risorse e l'impiego di strumenti investigativi devono essere commisurati alla gravità della potenziale minaccia e all'obiettivo prioritario di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;

***III. Coordinamento e condivisione delle informazioni nell'ambito dell'architettura antifrode***

13. osserva che le attuali disposizioni per la ricezione e il trattamento delle informazioni pertinenti per l'architettura antifrode causano ritardi nella valutazione e nel deferimento di potenziali casi relativi alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lacune nell'esame tempestivo delle misure di protezione del bilancio e duplicazioni o difficoltà di coordinamento qualora le informazioni pertinenti siano ricevute da componenti diverse attraverso canali distinti; sottolinea la necessità di rafforzare la condivisione tempestiva, la valutazione e la trasmissione adeguata di tali informazioni tra le componenti pertinenti dell'architettura antifrode;

14. invita la Commissione, nell'ambito della revisione dell'architettura antifrode, a istituire un meccanismo comune di acquisizione e, dopo averne analizzato il valore aggiunto – compresi i modelli relativi a governance, personale e hosting, garantendo nel contempo garanzie adeguate in materia di segregazione dell'accesso, protezione dei dati e riservatezza – a prendere in considerazione la creazione di un registro di acquisizione comune per l'architettura antifrode, applicabile a tutte le componenti pertinenti di detta architettura, al fine di migliorare il sistema di condivisione e coordinamento delle informazioni assicurando la ricezione e la valutazione tempestive delle informazioni pertinenti e una trasmissione adeguata delle stesse alle componenti competenti

dell'architettura antifrode, evitando nel contempo inutili ritardi e lunghe procedure discrezionali; sottolinea che tale meccanismo non dovrebbe determinare la competenza o sostituire gli attuali obblighi di segnalazione diretta all'EPPO, ma offrire una soluzione tecnica per armonizzare il flusso, attualmente disperso, di informazioni e contributi; evidenzia che le garanzie relative alla protezione degli informatori dovrebbero essere prese pienamente in considerazione;

15. ritiene che un meccanismo comune di acquisizione dovrebbe fungere da punto di ingresso unico di tutte le informazioni, consentendo una valutazione iniziale tempestiva e coordinata delle informazioni pertinenti e, se del caso, la notifica parallela e simultanea alle componenti competenti dell'architettura antifrode, permettendo all'EPPO e all'OLAF di valutare le informazioni in modo indipendente e nell'ambito dei rispettivi mandati, senza che la valutazione di una parte pregiudichi o impedisca la valutazione dell'altra; sottolinea che la funzione di acquisizione deve rimanere rigorosamente neutrale per quanto riguarda le competenze statutarie delle rispettive componenti dell'architettura antifrode e che l'EPPO mantiene la competenza esclusiva nel determinare cosa si intenda per reato ai sensi della direttiva PIF;

16. evidenzia che le differenze tra i rispettivi mandati e le rispettive procedure di indagine dell'architettura antifrode, compreso il trattamento procedurale delle informazioni all'atto della ricezione, non dovrebbero, di per sé, impedire la cooperazione precoce e la condivisione delle informazioni pertinenti dal momento in cui sono ricevute; chiede che si tenga debitamente conto di tale principio nelle future revisioni dei quadri giuridici pertinenti; invita pertanto la Commissione a esaminare, in consultazione con l'EPPO e l'OLAF, opzioni istituzionali e operative adeguate per una funzione di acquisizione centralizzata e coordinata nell'ambito dell'attuale architettura antifrode, comprese disposizioni che consentano all'EPPO e all'OLAF di contribuire congiuntamente al trattamento iniziale delle informazioni pertinenti; sottolinea che tale funzione non dovrebbe determinare le competenze, condurre indagini o formulare raccomandazioni e dovrebbe facilitare la valutazione tempestiva e coordinata e la notifica simultanea delle informazioni pertinenti alle componenti competenti dell'architettura antifrode, conformemente ai rispettivi mandati e fatta salva la loro indipendenza operativa, al fine di colmare le lacune nell'attuale architettura antifrode;

17. ricorda il ruolo e le responsabilità dell'EPPO nell'indagare e perseguire i reati PIF, nel quadro delle proprie competenze; sottolinea che le disposizioni per acquisire le informazioni dovrebbero assicurare un opportuno coordinamento e consentire all'EPPO di valutare senza indebito ritardo le informazioni pertinenti per il proprio mandato; chiarisce che la notifica simultanea all'EPPO e all'OLAF è tesa a facilitare le rispettive valutazioni e non incide sui rispettivi mandati o sulla competenza dell'EPPO ai sensi del quadro giuridico applicabile;

18. chiede l'istituzione di un canale di segnalazione digitale unico e sicuro per le informazioni rilevanti per l'architettura antifrode, che ne consenta la ricezione automatica, la registrazione e il corretto invio ai competenti attori dell'architettura antifrode, con procedure standardizzate e opportune garanzie per la protezione delle persone segnalanti a partire dalla prima presentazione; invita la Commissione, in collaborazione con i relativi attori dell'architettura antifrode e gli Stati membri, a valutare idonee disposizioni di governance di tale canale e garantire che le informazioni pertinenti ricevute tramite quel canale possano essere registrate e condivise in modo sicuro tra i competenti attori dell'architettura antifrode, conformemente ai rispettivi mandati e requisiti di riservatezza;

19. ritiene che la sistematica individuazione dei collegamenti tra casi, persone, operazioni e reti beneficerebbe di una migliore interoperabilità e della condivisione sicura e potenziata delle informazioni tra gli attori dell'architettura antifrode, anche tramite l'uso di comuni identificativi per i soggetti interessati e di appropriati meccanismi di query, nonché – ove opportuno e giuridicamente possibile – le informazioni settoriali detenute da altri organi dell'Unione; chiede in particolare la digitalizzazione e l'automazione degli attuali meccanismi "hit/no hit", consentendo sistematici controlli incrociati in momenti diversi, e maggiore interoperabilità tra i relativi sistemi informativi e di gestione casi, così da evitare lacune informative e rafforzare la fiducia reciproca tra gli attori dell'architettura antifrode; ritiene che i meccanismi di condivisione informativa dovrebbero basarsi su strumenti e pratiche esistenti, compresa l'esperienza acquisita con il sistema Eurofisc di analisi della rete delle operazioni; sottolinea che tali disposizioni dovrebbero limitarsi a quanto necessario per individuare i relativi collegamenti, nonché rispettare i requisiti applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati;

***IV. Cooperazione EPPO-OLAF: la regola della sospensione graduale***

20. ricorda che la comunicazione della Commissione del 26 maggio 2011 sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE tramite il diritto penale e le indagini amministrative ha riconosciuto che le indagini penali e amministrative sono strumenti complementari per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione; osserva che l'attuale quadro che disciplina le indagini amministrative parallele dopo il coinvolgimento dell'EPPO può limitare il tempismo, la portata e la disponibilità pratica delle misure complementari tese a tutelare il bilancio dell'Unione;

21. osserva che l'attuale quadro giuridico prevede diverse forme di interazione tra EPPO e OLAF, che dovrebbero essere chiaramente differenziate e di cui si dovrebbe tenere adeguatamente conto nelle prossime revisioni dei relativi quadri giuridici, tra cui: i) le indagini dell'OLAF svolte a sostegno dell'EPPO su richiesta di quest'ultima, ove l'OLAF può rifiutarsi di fornire tale sostegno per specificati motivi; ii) le indagini complementari dell'OLAF avviate di propria iniziativa, fatto salvo il diritto di opposizione dell'EPPO, le cui modalità sono attualmente disciplinate da un accordo di lavoro; e iii) il trasferimento di casi dall'EPPO all'OLAF a seguito della decisione di non aprire o archiviare un caso; osserva che l'attuale quadro giuridico non è stato in grado di superare conflitti e controversie, in particolare tra OLAF ed EPPO, che devono essere evitati con un nuovo quadro più chiaro;

22. ricorda che il principio del *non bis in idem* (il diritto di non essere puniti due volte per lo stesso reato, derivante dall'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), come chiarito dalla Corte di giustizia, non comporta di per sé il divieto generale di condurre indagini parallele basate su norme chiare, coordinamento e proporzionalità (articolo 52, paragrafo 1, della Carta); osserva inoltre che le legittime preoccupazioni operative dell'EPPO relative all'integrità delle prove e alla tutela dei diritti procedurali sono specifiche per ciascun caso e limitate nel tempo, dato che dipendono dalla fase e dalle circostanze di ogni caso, e possono giustificare una sospensione graduale e temporanea delle formali misure investigative dell'OLAF, piuttosto che un divieto permanente; ritiene che l'EPPO debba rivalutare periodicamente la necessità di mantenere tale sospensione e che l'OLAF debba poter chiedere di riprendere le misure investigative parallele per la stesura di relazioni e raccomandazioni allo scopo di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, evitando al tempo stesso conclusioni sulla responsabilità penale di determinate persone fisiche e giuridiche oggetto dell'indagine dell'EPPO, purché,

sulla base di una valutazione e giustificazione motivata, tale ripresa non comprometta più l'indagine penale o i diritti delle persone interessate;

23. invita la Commissione a sostituire il divieto in vigore nell'intento di istituire un quadro graduale e temporalmente definito per l'interazione tra le indagini dell'EPPO e le misure investigative dell'OLAF, che preveda disposizioni proporzionate e selettive sulla sospensione e la riattivazione della capacità investigativa dell'OLAF, cui ricorrere ove aggiungano valore alla tutela del bilancio UE e considerando le circostanze dei singoli casi e delle risorse disponibili, garantendo al contempo che le necessarie misure di protezione del bilancio continuino a essere possibili ove giuridicamente consentito e fatti salvi i procedimenti penali in corso; chiede che tale quadro disciplini in particolare la notifica simultanea, le indagini complementari, i rispettivi ruoli e responsabilità di EPPO e OLAF;

24. invita la Commissione a tenere conto di tale quadro di sospensione graduale nei regolamenti riveduti su EPPO e OLAF e a chiarire nelle sue proposte che: i) le necessarie misure non punitive di protezione del bilancio, quali l'individuazione rapida, la sospensione cautelare dei pagamenti e il recupero dei versamenti non dovuti, dovrebbero continuare a essere possibili nelle diverse fasi ove giuridicamente consentito e fatti salvi i procedimenti penali in corso; ii) le sanzioni amministrative punitive non dovrebbero essere imposte in parallelo ai procedimenti penali nei confronti delle stesse persone e per gli stessi fatti per evitare la doppia pena; e iii) se l'indagine dell'EPPO viene conclusa senza un rinvio a giudizio, l'OLAF dovrebbe poter avviare o proseguire un'indagine amministrativa nell'ambito del proprio mandato;

25. teme che lo scarto di tempestività, completezza e coerenza delle informazioni fornite alla Commissione e all'OLAF possa limitare l'ambito di una puntuale azione precauzionale e di protezione del bilancio; invita la Commissione a garantire che, nel quadro giuridico riveduto, l'OLAF o, se del caso, i servizi della Commissione ricevano tempestivamente le informazioni sui casi su cui indaga l'EPPO, necessarie a valutare e adottare opportune misure di protezione del bilancio, nel rispetto degli obblighi di riservatezza applicabili e fatta salva l'indipendenza investigativa dell'EPPO; sottolinea al riguardo il ruolo dei procuratori europei delegati nel garantire la tempestiva condivisione delle informazioni e l'efficace cooperazione; ribadisce che la disponibilità di opportune misure amministrative di protezione del bilancio non dovrebbe essere indebitamente limitata dal principio di non pregiudizio e invita la Commissione a garantire che il quadro giuridico rivisto non limiti inutilmente tali misure oltre quanto necessario a tutelare le indagini in corso;

26. prende atto del quadro riveduto di cooperazione tra l'EPPO e la Commissione, istituito nel dicembre 2024, che mira a migliorare il flusso informativo rilevante per le misure amministrative, precauzionali e correttive; invita la Commissione, nel contesto del riesame dell'architettura antifrode, a valutare il seguito dato alle notifiche dell'EPPO alla Commissione nel 2025, comprese le misure adottate, e a individuare eventuali ostacoli che ne limitino l'efficace seguito amministrativo; invita la Commissione, in collaborazione con l'EPPO e se opportuno l'OLAF, a verificare come il contenuto e il formato di tali notifiche possano essere ulteriormente migliorati e standardizzati per garantire che le informazioni trasmesse siano sufficientemente utilizzabili, così da consentire ai servizi competenti della Commissione di adottare opportune misure amministrative o di protezione del bilancio; invita la Commissione a riferire annualmente all'autorità di bilancio in merito al seguito dato alla ricezione di tali

notifiche, comprese le misure precauzionali e di recupero adottate e il tempo necessario ad adottarle;

27. invita l'EPPO e l'OLAF a istituire, come misura provvisoria e fatta salva la prossima revisione del relativo quadro legislativo, un protocollo operativo congiunto che formalizzi la procedura di notifica, i termini applicabili, le categorie di informazioni condivisibili in ciascuna fase, il meccanismo di escalation per eventuali controversie;

***V. Prevenzione, individuazione e intelligence dell'architettura antifrode***

28. ricorda che l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione richiede un'azione in tutte le fasi del ciclo antifrode; sottolinea che la prevenzione e la rapida individuazione sono tra le fasi più efficaci in termini di costi; sottolinea che la responsabilità della prevenzione e dell'individuazione di prima linea spetta principalmente agli Stati membri, e che gli attori dell'architettura antifrode hanno il ruolo di supportare, rafforzare e, se necessario, integrare i sistemi nazionali; sottolinea che l'efficacia di tali sistemi nazionali dipende dal rispetto dello Stato di diritto, nonché dal corretto funzionamento e dall'indipendenza delle autorità preposte all'esecuzione, controllo e audit di bilancio, alle indagini e all'azione penale, nonché da tribunali indipendenti; sottolinea inoltre che le carenze in tali ambiti possono far aumentare i rischi di frode, nonché compromettere l'efficace tutela e recupero dei fondi dell'Unione;

29. osserva che prevenzione e individuazione operano in diversi modi, tra cui: i) prevenzione strutturale del rischio di frode, condizionalità ex ante, norme sugli appalti e requisiti di gestione finanziaria; e ii) individuazione in tempo reale o quasi reale grazie a strumenti basati sui dati, tra cui Arachne+, il sistema di gestione delle irregolarità, il sistema di individuazione precoce ed esclusione, il sistema Eurofisc di analisi della rete delle operazioni; invita la Commissione, senza modificare gli obblighi di base delle autorità nazionali e degli organismi di gestione, a garantire l'efficacia di prevenzione e individuazione, ad assicurare la disponibilità, standardizzazione e interoperabilità delle informazioni di tutti i destinatari dei fondi dell'Unione in tutte le modalità di gestione, nonché a rafforzare per i destinatari i requisiti di trasparenza e pubblicazione nel contesto dei regolamenti settoriali del QFP 2028-2034, compresi appaltatori e subappaltatori, così da migliorare l'individuazione delle frodi e l'accountability pubblica;

30. sottolinea che l'individuazione delle frodi basata sulle denunce e sull'intelligence dipende da due condizioni strutturali: innanzitutto che le persone che segnalano sospetti di frode agli attori dell'architettura antifrode siano efficacemente protette da ritorsioni fin dal momento della prima segnalazione, indipendentemente dal fatto che quelle informazioni portino poi a indagini, al rinvio o all'archiviazione; in secondo luogo, che le informazioni relative ai destinatari dei fondi dell'Unione siano sufficientemente standardizzate e accessibili da agevolare l'efficacia dei controlli; rinnova pertanto l'invito alla Commissione a intervenire, anche con procedure d'infrazione se necessario, in caso di non corretta attuazione della direttiva sulla protezione degli informatori; chiede canali di segnalazione sicuri per salvaguardare la riservatezza e, se giuridicamente possibile, l'identità della persona segnalante nel corso del trattamento delle informazioni; sottolinea, nell'individuazione di frodi complesse, il contributo fondamentale delle persone segnalanti, delle organizzazioni della società civile, dei giornalisti investigativi; ricorda che il personale delle istituzioni dell'UE ha il dovere di segnalare le frodi e sottolinea la necessità di allineare tutte le istituzioni, gli organi e gli organismi ai fini del pieno rispetto della direttiva sulla protezione degli informatori;

sottolinea la necessità del pieno rispetto delle norme dello Stato di diritto, del giusto processo e delle garanzie procedurali in tutte le fasi della procedura;

31. invita la Commissione ad analizzare le notevoli disparità nel numero di frodi segnalate nell'Unione e, se viene rilevata una mancanza di segnalazioni, a indagare sulle cause, nonché a fornire indicazioni agli Stati membri e agli organismi dell'Unione sulle pratiche di segnalazione;

32. esorta tutti gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto ad adottare una generale strategia nazionale antifrode che riguardi spese ed entrate del bilancio dell'Unione e l'intero ciclo antifrode; invita la Commissione a promuovere e incentivare l'adozione e l'aggiornamento periodico delle strategie nazionali antifrode, facendo in modo che includano valutazioni periodiche dei rischi di frode, obiettivi chiari, una chiara ripartizione delle responsabilità tra le autorità competenti, nonché calendari e indicatori misurabili per valutarne l'attuazione e l'efficacia; invita la Commissione a fornire definizioni e chiare linee guida su come predisporre e istituire le strategie nazionali antifrode; accoglie con favore la proposta della Commissione di integrare le strategie nazionali antifrode basate sulla valutazione dei rischi tra i requisiti chiave che gli Stati membri devono prevedere nell'ambito dei propri piani nazionali e regionali di partenariato affinché ne siano parte integrante; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare la prevenzione, l'individuazione e la gestione dei conflitti d'interesse che riguardano i programmi finanziati dall'Unione, anche con adeguati controlli basati sul rischio, dichiarazioni d'interesse, informazioni sulla titolarità effettiva e controlli incrociati basati sui dati, garantendo al contempo la proporzionalità e il rispetto delle applicabili norme di protezione dei dati;

33. ritiene che l'architettura antifrode richieda, oltre agli elementi operativi, un livello dedicato di intelligence e analisi strategica che produca valutazioni aggregate di minacce, tipologie di frode, indicatori di rischio e analisi degli schemi; osserva che le informazioni pertinenti sono attualmente disperse tra diversi attori e sistemi; osserva che Eurofisc, la rete AMLA/unità di informazione finanziaria (FIU) e il sistema d'informazione antifrode svolgono tale funzione senza un meccanismo di coordinamento formalizzato sul piano giuridico; invita la Commissione a rafforzare il coordinamento all'interno di tale livello e a stabilire idonei meccanismi per condividere l'intelligence strategica relativa ai reati PIF; chiede, in tale contesto, appropriati meccanismi per il tempestivo scambio dell'intelligence finanziaria tra OLAF, EPPO, FIU e AMLA, nell'ambito dei rispettivi mandati; sottolinea l'importante ruolo che a questo livello di intelligence strategica dovrebbero avere i servizi di coordinamento antifrode, grazie al contributo di informazioni su emergenti rischi di frode e sulle vulnerabilità sistemiche individuate a livello nazionale;

34. sottolinea il ruolo di Europol ed Eurojust nei casi PIF transnazionali, in particolare l'evasione IVA con il coinvolgimento della criminalità organizzata; chiede che l'EPPO collabori appieno con entrambi gli organismi, ad esempio con squadre investigative congiunte e il supporto analitico di Europol; chiede la cooperazione strutturata tra AMLA, FIU, EPPO e OLAF, in modo che l'intelligence finanziaria relativa ai reati PIF, anche rispetto alla titolarità effettiva, arrivi senza indugio agli attori competenti dell'architettura antifrode; ritiene che l'Autorità doganale dell'UE e il centro doganale digitale dell'UE siano essenziali alla rapida individuazione delle frodi lato entrate, comprese la sottovalutazione e le frodi nel commercio elettronico; chiede la collaborazione strutturata e lo scambio di informazioni tra Autorità doganale dell'UE,

OLAF ed EPPO fin dall'inizio delle sue attività; chiede inoltre che l'Autorità sia dotata delle risorse e del personale necessari allo svolgimento delle sue funzioni;

35. ribadisce che tutte le procedure operative dovrebbero rispettare con coerenza il principio di proporzionalità; invita la Commissione a definire chiare soglie minime basate sul rischio e ad attuare solidi meccanismi grazie ai quali gli strumenti investigativi e la capacità di personale siano impiegati in modo efficiente e proporzionato, dando sistematicamente priorità ai reati gravi che provocano un notevole danno finanziario al bilancio dell'Unione;

36. ribadisce che la Commissione e gli attori competenti dell'architettura antifrode dovrebbero esplorare e sviluppare, in modo sicuro, responsabile e basato sul rischio, applicazioni innovative di intelligenza artificiale (IA) e strumenti analitici avanzati per la valutazione e l'analisi delle informazioni rilevanti per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresa l'individuazione di schemi, anomalie, collegamenti tra soggetti e operazioni, tipologie emergenti di frode e potenziali rischi; sottolinea che tali strumenti dovrebbero supportare, e non sostituire, valutazioni e decisioni umane, e dovrebbero essere sviluppati e utilizzati conformemente al diritto applicabile dell'Unione, compresi i requisiti in materia di protezione dei dati, diritti fondamentali, riservatezza, cibersicurezza e sorveglianza umana; invita la Commissione a istituire un comune quadro di governance dell'IA e garantire che l'uso dell'IA nell'ambito dell'architettura antifrode sia soggetto a opportune garanzie, compresa l'obbligatoria sorveglianza umana prima che le segnalazioni generate dall'IA portino ad azioni investigative o amministrative, nonché la trasparenza su come sono generate tali segnalazioni e sulle misure in essere per prevenire distorsioni e garantire la tracciabilità, conformemente al regolamento sull'IA[17]; invita la Commissione a effettuare una verifica di adeguatezza di Arachne+ per garantire che sia sottoposto a miglioramenti tecnologici in linea con le capacità di punta dell'IA;

***VI. Partenariato con gli Stati membri e cooperazione esterna***

37. ritiene che la Commissione e gli Stati membri condividano la responsabilità di contrastare le frodi in tutte le fasi, e che il rapporto dell'architettura antifrode con gli Stati membri debba essere concepito come partenariato strutturato, non come una supervisione, sulla base di un'effettiva collaborazione, della puntuale e reciproca condivisione di informazioni, di un adeguato coordinamento tra le autorità nazionali competenti e i relativi attori dell'architettura antifrode, nel pieno rispetto delle competenze nazionali;

38. ricorda che è importante rafforzare i servizi di coordinamento antifrode per migliorare le capacità antifrode nazionali e la collaborazione con i pertinenti attori dell'architettura antifrode; sottolinea le disparità tra gli Stati membri in termini di mandati, risorse e capacità operative dei servizi di coordinamento antifrode; invita la Commissione a fornire indicazioni aggiornate e rafforzate ai servizi di coordinamento antifrode, valutando il valore aggiunto dell'assegnazione a tali servizi di funzioni aggiuntive

---

[17] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689 del 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj).

rispetto a quelle previste dall'attuale quadro normativo, anche in vista della revisione del regolamento OLAF, nel rispetto delle prerogative degli Stati membri; invita questi ultimi a garantire che i servizi di coordinamento antifrode abbiano un chiaro mandato e risorse sufficienti a svolgere con efficacia le proprie funzioni; sottolinea che i servizi di coordinamento antifrode dovrebbero disporre di sufficienti capacità operative, competenze, accesso alle informazioni pertinenti e opportune garanzie ai fini dell'autonomia funzionale, così da adempiere efficacemente alle proprie responsabilità; ritiene che i servizi di coordinamento antifrode debbano agevolare la cooperazione tra le autorità nazionali coinvolte nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; incoraggia gli Stati membri a rafforzare le reti nazionali antifrode che coinvolgono i servizi di coordinamento antifrode, così da migliorare la condivisione delle informazioni e il coordinamento per l'intero ciclo antifrode;

39. osserva che i fondi dell'UE sono sempre più spesso implementati nei paesi terzi o tramite tali paesi; invita la Commissione a garantire che negli strumenti di finanziamento esterno siano integrate adeguate garanzie antifrode, tra cui l'accesso effettivo alle informazioni e la cooperazione dei competenti attori dell'architettura antifrode; chiede di sviluppare maggiormente un'efficace cooperazione dell'EPPO con i paesi candidati nel contesto dei negoziati di adesione;

***VII. Recupero, esecuzione e seguito finanziario***

40. afferma che il recupero dei fondi perduti a causa di frodi o irregolarità e, nel caso di finanziamenti non legati ai costi, la sospensione, la riduzione e la rettifica dei pagamenti sono misure fondamentali ai fini dell'efficacia della tutela globale degli interessi finanziari dell'Unione, alla quale contribuisce l'architettura antifrode; sottolinea che i risultati del recupero devono essere considerati insieme ad altri indicatori di efficacia, tra cui la prevenzione e l'individuazione degli illeciti, le indagini e le azioni penali, anziché basarsi esclusivamente su indicatori di processo, come il numero di indagini avviate o di provvedimenti di rinvio a giudizio disposti;

41. invita la Commissione a rafforzare il monitoraggio centralizzato e la rendicontazione degli importi individuati e recuperati a seguito delle raccomandazioni finanziarie dell'OLAF e delle sentenze dei tribunali nazionali derivanti dai casi dell'EPPO; ritiene che questo nuovo centro di recupero dovrebbe garantire la coerenza e la responsabilità durante l'intero processo di follow-up ed essere situato all'interno dell'OLAF, nell'ambito di un mandato di monitoraggio e segnalazione più chiaro da definire nel quadro della revisione del regolamento OLAF; chiede che la Commissione valuti, in cooperazione con l'EPPO e l'OLAF, le modalità con cui le decisioni giudiziarie definitive pertinenti emesse nei casi dell'EPPO possano essere trasmesse tempestivamente all'autorità competente per il monitoraggio e il recupero, compresa la possibilità di conferire ai procuratori europei delegati la prerogativa aggiuntiva di monitorare e dare seguito ai procedimenti penali avviati a seguito delle proprie indagini fino alla sentenza definitiva, e che riferisca in merito ai loro esiti; chiede che siano presentate regolarmente all'autorità di bilancio relazioni relative agli importi individuati, recuperati e cancellati e al tempo trascorso tra l'individuazione e il recupero, che analizzino i motivi della buona riuscita e del fallimento del recupero e individuino modelli e tendenze; chiede che siano comunicati dati adeguati e disaggregati sui tassi di recupero a livello di Stato membro e di programma, comprese, nel caso di finanziamenti non legati ai costi, le riduzioni e le rettifiche applicate ai pagamenti nonché il tempo trascorso tra l'individuazione e la rettifica;

42. chiede che il principio "conformità o spiegazione" sia applicato a tutte le raccomandazioni finanziarie dell'OLAF e alle misure di esecuzione delle sentenze dell'EPPO, in modo che uno Stato membro o un ordinatore che non vi abbia dato seguito entro il termine applicabile sia tenuto a fornire una spiegazione formale e motivata, da trasmettere al servizio di monitoraggio; invita la Commissione a valutare, qualora si constati una costante mancata attuazione, se siano giustificate ulteriori azioni, comprese rettifiche finanziarie o procedure di infrazione;

43. prende atto della particolare difficoltà di procedere al recupero nel settore delle entrate, in cui è possibile che importi significativi di IVA e perdite doganali non siano recuperati nemmeno dopo la condanna; ricorda che l'EPPO conduce le indagini ed esercita l'azione penale dinanzi ai tribunali nazionali, ma non emette essa stessa sentenze definitive né procede all'esecuzione di tali sentenze, dal momento che tali responsabilità spettano all'autorità nazionale competente, conformemente al diritto nazionale applicabile e alle norme dell'Unione in materia di riconoscimento reciproco; sottolinea che, in tale ambito, l'azione deve concentrarsi prevalentemente sull'individuazione precoce e sulle misure precauzionali, oltre che sull'applicazione delle norme penali e sul recupero dei fondi dagli autori delle frodi, anche attraverso una maggiore condivisione dei dati e la revisione delle pertinenti norme in materia di IVA e dogane, ove necessario, in quanto gli importi sono spesso dissipati al momento in cui viene individuata la frode; sottolinea, tuttavia, la necessità di continuare a perseguire, ove possibile, l'effettivo recupero delle entrate perse e ricorda il ruolo fondamentale delle autorità nazionali nell'esecuzione delle sentenze e nel recupero;

44. invita la Commissione a chiarire, nel contesto delle sue proposte legislative, l'interazione tra i procedimenti penali di confisca e le misure amministrative di recupero, comprese, se del caso, rettifiche finanziarie, al fine di garantire che i procedimenti penali non ostacolino o ritardino indebitamente l'adozione di misure adeguate volte a proteggere il bilancio dell'Unione; sottolinea che, qualora i procedimenti di confisca rimangano pendenti per un periodo prolungato senza dare luogo a un recupero effettivo, la disponibilità di adeguate misure amministrative o di protezione del bilancio dovrebbe essere rivalutata senza indugio e fatti salvi i procedimenti penali in corso;

45. invita la Commissione a valutare la possibilità di sviluppare ulteriormente i meccanismi di cooperazione volontaria e di chiusura anticipata dei casi dell'OLAF e dell'EPPO, analogamente a quelli già esistenti in materia doganale e a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento EPPO, qualora la persona interessata riconosca la propria responsabilità, restituisca integralmente le somme in questione e accetti le opportune conseguenze amministrative, salva l'omologazione giudiziaria da parte del tribunale nazionale competente, quale garanzia essenziale contro eventuali abusi; invita la Commissione a valutare se tale meccanismo migliorerebbe il recupero e l'efficienza procedurale e ottimizzerebbe l'impiego delle risorse investigative dell'architettura antifrode, consentendo all'OLAF e all'EPPO di riassegnare verso indagini complesse che richiedono il pieno esercizio dei loro poteri investigativi le risorse dedicate a casi in cui le persone coinvolte collaborano; precisa che tale meccanismo dovrebbe essere concepito in modo da essere indipendente dalle procedure semplificate di azione penale previste dal diritto dello Stato membro cui appartiene il tribunale competente, nonché da aggiungersi ad esse, e che l'accordo risultante, soggetto all'omologazione giudiziaria da parte del tribunale nazionale competente, dovrebbe, una volta omologato, produrre gli effetti giuridici di una condanna per tutti gli scopi previsti dal diritto dell'Unione, anche per quanto riguarda l'avvio della procedura del sistema di individuazione precoce e di

esclusione e l'attivazione di rettifiche finanziarie amministrative; sottolinea che tali meccanismi non dovrebbero pregiudicare l'efficacia delle indagini e del perseguimento delle frodi gravi o organizzate o dei casi che richiedono un'indagine approfondita;

46. sottolinea l'importanza del rispetto dello Stato di diritto per l'accesso ai fondi dell'Unione, anche nell'ambito del prossimo QFP, dato il suo ruolo fondamentale nel consentire alle autorità nazionali e alle componenti dell'architettura antifrode di tutelare efficacemente gli interessi finanziari dell'Unione, e ritiene che lo Stato di diritto dovrebbe essere preso in considerazione in sede di revisione di tale architettura;

***VIII. Governance, rendicontazione e responsabilità***

47. chiede l'istituzione di una sessione plenaria annuale dell'architettura antifrode, nella forma di una riunione strutturata di rappresentanti di alto livello di tutte le componenti dell'architettura antifrode, assegnando un ruolo di osservatore all'autorità di bilancio e alla Presidenza del Consiglio; chiede che, in occasione di ciascuna sessione, sia rilasciata una dichiarazione pubblica congiunta e sia elaborata una relazione operativa riservata destinata al Parlamento e al Consiglio, che tratti almeno lo stato generale dell'architettura antifrode, le priorità strategiche adottate, i risultati conseguiti, le carenze sistemiche e le tipologie di frode emergenti individuate, come pure il seguito dato agli impegni assunti nella sessione precedente; sottolinea che le conclusioni della sessione plenaria dovrebbero individuare, se del caso, azioni concrete di follow-up, attori responsabili e calendari indicativi e dovrebbero alimentare, anziché duplicare, la relazione annuale consolidata sull'architettura antifrode;

48. invita nuovamente la Commissione a elaborare una relazione annuale consolidata sull'architettura antifrode, che andrebbe ad aggiungersi alle relazioni esistenti, in particolare alla relazione PIF, sarebbe armonizzata con queste ultime al fine di evitare inutili duplicazioni, sarebbe redatta sulla base di dati comparabili e standardizzati provenienti dalle pertinenti componenti dell'architettura antifrode, coprirebbe l'intero ciclo antifrode e comprenderebbe una serie comune di indicatori chiave di prestazione a livello di sistema riguardanti i tassi di prevenzione, individuazione, azione penale, condanna e recupero; invita la Commissione a sviluppare una metodologia per stimare il divario in materia di frodi PIF, inteso come la differenza stimata tra il livello globale reale delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione e le frodi individuate, e per valutare il rendimento degli investimenti antifrode confrontando le risorse destinate all'architettura antifrode con il loro impatto finanziario misurabile, compresi gli importi recuperati e le perdite evitate, nonché con gli indicatori relativi all'efficacia della cooperazione e degli scambi di informazioni tra le componenti pertinenti di tale architettura; chiede che la relazione includa un'analisi dei meccanismi ricorrenti di frode e dei modelli transfrontalieri, degli ostacoli al recupero, dell'efficacia delle misure preventive e correttive e degli insegnamenti tratti, al fine di migliorare gli indicatori di rischio, i meccanismi di allerta precoce e la futura applicazione;

49. invita la Commissione a garantire che la relazione annuale consolidata sull'architettura antifrode sia presentata in tempo utile per contribuire direttamente alla procedura di discarico annuale del Parlamento e da collegarsi al processo di adozione della risoluzione PIF; chiede un collegamento adeguato e strutturato tra il ciclo di rendicontazione dell'architettura antifrode e la procedura di discarico, affinché la relazione annuale consolidata sull'architettura antifrode e le altre informazioni pertinenti dell'architettura antifrode relative al monitoraggio e alla rendicontazione siano messe a

disposizione del Parlamento sotto forma di documentazione regolare sul discarico e in tempo utile per sostenere la sua attività relativa al discarico;

50. ricorda che la tutela degli interessi finanziari dell'Unione deve essere integrata nei regolamenti settoriali del QFP post-2027 quale condizione non negoziabile di una sana gestione finanziaria; invita la Commissione a garantire la coerenza tra le proposte legislative che accompagnano o fanno seguito alla comunicazione sulla revisione dell'architettura antifrode e il quadro settoriale del QFP, nonché a individuare e affrontare, se del caso, eventuali divergenze tra le disposizioni antifrode nei singoli atti legislativi settoriali e i principi stabiliti nella presente risoluzione;

51. sottolinea l'importanza di mantenere livelli adeguati di competenze investigative, giudiziarie, analitiche, giuridiche, finanziarie, informatiche e in materia di dati, anche per quanto riguarda i rischi emergenti di frode e le indagini digitali, e invita la Commissione a monitorare costantemente e a rafforzare la capacità operativa investigativa al fine di combattere le frodi transfrontaliere e organizzate gravi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, nonché a fornire risorse umane e finanziarie supplementari, ove necessario, e a garantire che le componenti dell'architettura antifrode non siano soggette a riduzioni orizzontali del personale; incoraggia la formazione continua, lo sviluppo professionale e il trasferimento strutturato delle conoscenze tra il personale che opera all'interno dell'architettura antifrode attraverso programmi di condivisione delle conoscenze, lo scambio sistematico delle competenze acquisite e degli insegnamenti tratti nonché opportunità di mobilità strutturate attraverso distacchi e scambi temporanei tra gli organismi antifrode dell'Unione e, se del caso, le autorità nazionali competenti; ribadisce che gli obiettivi consistono nel facilitare lo sviluppo di conoscenze specializzate e aggiornate e di buone pratiche all'interno dell'architettura antifrode come pure lo sviluppo di competenze interistituzionali, nonché di rafforzare le conoscenze istituzionali, di evitare la perdita di competenze specialistiche e di garantire la continuità e la coerenza nella tutela degli interessi finanziari dell'Unione; chiede un'adeguata pianificazione della forza lavoro e assunzioni tempestive per evitare persistenti posti vacanti e carenze di capacità, garantendo nel contempo che il personale delle componenti dell'architettura antifrode consenta loro di adempiere ai loro mandati in modo efficace e indipendente;

52. prende atto del fatto che l'architettura antifrode non dispone di risorse sufficienti in considerazione della portata del suo mandato e della complessità delle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; invita la Commissione a garantire che le risorse assegnate alle componenti dell'architettura antifrode siano proporzionate al loro mandato, al carico di lavoro e ai rischi di frode individuati, tenendo conto dell'impatto finanziario misurabile dell'azione antifrode, compresi gli importi recuperati e le perdite evitate;

53. invita la Commissione a considerare i beni, i fondi o i proventi confiscati a seguito di un'azione penale avviata dall'EPPO, nonché le somme destinate al bilancio dell'Unione al termine di procedure semplificate, come entrate con destinazione specifica interne ai sensi dell'articolo 21 del regolamento finanziario, previa detrazione dei costi di esecuzione ragionevoli e giustificati sostenuti dagli Stati membri; insiste affinché tali entrate siano destinate a sostenere le attività operative, le infrastrutture tecniche e il fabbisogno di personale dell'EPPO e dell'architettura antifrode dell'Unione;

***IX. Seguito e prossimi passi***

54. invita la Commissione a tenere pienamente conto degli orientamenti, dei principi e delle richieste specifiche stabiliti nella presente risoluzione nella sua prossima comunicazione sulla revisione dell'architettura antifrode, prevista entro la fine del 2026, e in qualsiasi proposta legislativa che accompagni o faccia seguito a tale comunicazione; sottolinea che tale risoluzione non richiede l'istituzione di alcuna nuova autorità o nuovo organismo, bensì sollecita una cooperazione e un coordinamento efficaci tra tutte le attuali componenti dell'architettura antifrode attraverso una revisione sostanziale degli strumenti legislativi che ne disciplinano le attività;

55. invita la Commissione a riferire alla commissione per il controllo dei bilanci, dopo l'adozione della risoluzione in esame, in merito al seguito che intende dare alle richieste ivi contenute, compresi gli strumenti e le misure attraverso i quali devono essere affrontate, il calendario indicativo e, qualora non sia prevista alcuna azione, le motivazioni per cui non si intende intervenire;

°

° °

56. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti europea, alla Procura europea, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode, all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto, all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.